

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dell'Associazione CEDIM APS

In data martedì 17/05/2022 alle ore 20.30 si è riunita in modalità online tramite collegamento via Google meet, al link: <https://meet.google.com/ttm-fbji-fwe> l'Assemblea ordinaria dell'Associazione CEDIM APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1_ Modifica degli art. 7 e 19 dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

2_Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Olivo Nadia, che, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 147 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Mietta Prez, vicepresidente dell'Associazione presente nella stessa sede legale dell'Associazione con il Presidente.

Di seguito i soci presenti: TAMARA MANSUTTI, NADIA OLIVO, GIOVANNI MOLARO, MILENA SIGNORACCI, MIETTA PREZ, CRISTINA STRADOLINI, ANDREA MIOLA

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) il Presidente comunica ai presenti che in seguito ad una comunicazione giunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG in cui si chiede, per l'iscrizione al RUNTS, la modifica di due articoli dello statuto e precisamente dell'art. 7 comma 4 e dell'art. 19 comma 2.

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche che andrebbero apportate ai suddetti articoli leggendo i due articoli oggetto di modifica ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Le modifiche sono le seguenti:

- nell'art. 7 comma 4 dello statuto si passa dall'attuale versione *"4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. E' facoltà di ogni socio versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio"* alla nuova versione *"4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né per atto tra vivi né per mortis causa. E' facoltà di ogni socio versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio"*.

- nell'art. 19 comma 2 dello statuto si passa dall'attuale versione *"2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente."* alla nuova versione *"2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati*

nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi partendo dal primo candidato non eletto, che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità anagrafica. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente."

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed all'approvazione delle modifiche apportate agli art. 7 e 19 dello statuto sociale.

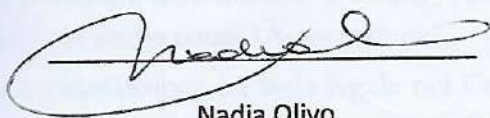
L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche agli artt. 7 comma 4 e 19 comma 2 come sopra esplicitate e di allegare al presente verbale lo statuto sociale con le suddette modifiche.

Il Presidente viene quindi incaricato di inviare lo statuto modificato alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG affinché possa procedere all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

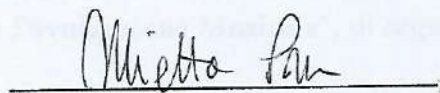
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:10.

Il Presidente CEDIM

Il segretario verbalizzante



Nadia Olivo



Mietta Prez

REGISTRATO a UDINE il 23 MAG. 2022
AL N° 2118 SERIE 3 - PRIVATI N. A.
Liquidati Euro ESENTE

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO Marco Bernardis





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CEDIM – Centro di Educazione e Divulgazione Musicale

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione **non riconosciuta** denominata “**CEDIM – Centro di Educazione e Divulgazione Musicale**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gonars (UD). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gonars non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Udine e intende operare, qualora ne abbia l'occasione e le opportunità, anche in ambito nazionale e internazionale per progetti musicali e culturali.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “**CEDIM – Centro di Educazione e Divulgazione Musicale APS**”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta a uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) diffondere, insegnare, incrementare e approfondire la conoscenza in ogni forma ed espressione della musica, della ginnastica, della danza e delle lingue, della solidarietà, della cooperazione tra giovani nella realizzazione di progetti musicali, culturali ed educativi a loro dedicati;
 - b) colmare il divario di preparazione musicale esistente tra l'offerta formativa fornita dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado e gli Istituti superiori che prevedono percorsi relativi alla musica;
 - c) essere punto di raccordo con gli Enti territoriali istituzionali, scolastici e sanitari che intendano promuovere e valorizzare la crescita culturale educativa e sociale sia dei bambini che dei giovani dai 0 ai 29 anni, oltre alle restanti fasce di età, atti a prevenire situazioni di disagio, emarginazione, discriminazione e di difficoltà di inserimento nella società attraverso opportunità culturali, di studio, di socializzazione, di integrazione, di collaborazione e di progetti di ampio respiro culturale e sociale;
 - d) promuovere, coordinare e gestire attività strumentali, vocali, di didattica, di perfezionamento e aggiornamento e ogni altra iniziativa atta a divulgare la conoscenza e la pratica musicale, strumentale, corale, coreutica e di produzione;
 - e) l'Associazione inoltre intende valorizzare e promuovere degli scambi artistici e culturali con particolare riferimento all'ambito Mitteleuropeo, ma anche ai paesi overseas, allo scopo di favorire uno sviluppo culturale che promuova la cultura della pace e della reciproca integrazione dei diversi popoli interessati anche alle tradizioni e peculiarità degli specifici territori, nello spirito dell'arricchimento culturale, morale e spirituale di ogni persona. Per raggiungere il fine, l'Associazione può favorire iniziative nel campo dell'insegnamento, dell'allestimento di spettacoli, di attività corali, di body percussion sia per bambini che per adulti, di neurostimolazione e movimento, avvicinamento al linguaggio musicale per famiglie e bambini dai 0 ai 36 mesi, musicoterapia e biomusica, ensemble musicali, orchestre giovanili, band musicali, di conferenze e di congressi, di partecipazione a manifestazioni di particolare interesse artistico e di scambi culturali;
 - f) l'Associazione si propone di aderire o stipulare convenzioni con enti, reti di associazioni e istituzioni private o pubbliche che nel loro statuto esprimano medesime finalità con la possibilità di creare o consorzarsi in Federazioni o, affiliarsi in Associazioni provinciali, regionali o nazionali o internazionali a carattere culturale, musicale o specifico di educazione musicale o strumentale. Quindi per conseguire gli scopi sociali, l'Associazione potrà operare in diverse sezioni, nel comprensorio regionale e nazionale, collegate e dipendenti dall'Associazione. Nel caso di costituzione di sezioni esse verranno regolate da un regolamento;
 - g) l'Associazione si propone anche di preparare gli allievi alle attività musicali e strumentali previste dai percorsi di studio professionali, richieste dai programmi ministeriali in vigore

presso i Conservatori di musica statali, e gli ISSM Istituti Superiori di Studi Musicali nel rispetto delle direttive emanate dal comparto AFAM Alta Formazione Artistico Musicale del MIUR, allo scopo di coordinare e rendere omogenei i percorsi formativi di base; l'Associazione riconosce e adotta il regolamento, i programmi di studio e le prove d'esame definiti dal Conservatorio finalizzati alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti iscritti alle attività formative preaccademiche, propedeutiche e comunque preliminari al percorso accademico;

- h) l'Associazione inoltre si propone di predisporre delle attività musicali educative e formative a livello amatoriale e di formazione permanente che rimarranno prioritarie al fine di salvaguardare una diffusione della cultura musicale e dell'amore verso la musica a livello più generale possibile;
- i) l'Associazione intende promuovere altresì la professionalità dei Soci attraverso tutte le iniziative che riterrà idonee;
- j) l'Associazione intende promuovere attività di carattere creativo attraverso i canali del web e dei media in genere, che potranno essere realizzati o migliorati nel corso dell'esistenza dell'Associazione;
- k) l'Associazione intende promuovere e organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- l) l'Associazione intende promuovere e organizzare Attività di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- m) l'Associazione intende promuovere accordi nazionali e internazionali con enti⁷ per le certificazioni internazionali delle competenze musicali anche per la musica moderna;
- n) l'Associazione tra i suoi scopi individua anche quello di fondare delle case della musica sul territorio Regionale. Queste hanno come scopo primario quello di fornire ai cittadini i mezzi e le conoscenze per coltivare le proprie particolari vocazioni, relativamente ai vari aspetti dell'esperienza musicale, in forma sempre più matura e consapevole. Mentre valorizzano lo studio musicale come esperienza formativa dell'individuo, privilegiano le forme di attività musicale orientate alla crescita della collettività. Le situazioni culturali del territorio a cui le attività si rivolgono, le connesse opportunità di pratiche musicali (bande, cori, musica d'assieme, gruppi d'improvvisazione, gruppi di musica moderna, club d'ascolto e via dicendo) e il complesso tessuto delle associazioni, dei centri sociosanitari, delle varie istituzioni culturali, offrono un concreto quadro di riferimento alla definizione degli obiettivi formativi. In quest'ottica si collocano anche le pratiche produttive e spettacolari della casa della musica (saggi, concerti, rappresentazioni, prodotti multimediali, ecc.; di gruppi vocali e/o strumentali e/o d'altra natura). La casa della musica è aperta a tutte le fasce di età. Collabora con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alle attività integrative. Contempla anche attività idonee per soggetti in condizioni di difficoltà psicofisiche o disagio del comportamento o difficoltà dell'apprendimento. Provvede a segnalare al proprio ente di rappresentanza le esigenze di nuove competenze relative a professioni musicali non considerate, o scarsamente considerate, dai curricula dei conservatori di musica, suggerendo inoltre l'opportunità di formare specifiche figure professionali;
- o) tutte le attività comprese dal comma 3 dell'Art.3 del presente statuto associativo sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore lettere d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione

e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

5. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.L.117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative della stessa con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. L'Associazione è costituita da:

- a) Soci Fondatori: coloro che hanno contribuito in modo significativo alla nascita dell'Associazione e vi operano per il suo sviluppo nello spirito dell'impegno sociale e culturale e del volontariato; detti Soci versano la quota iniziale, fatto salvo che tutte le spese per la costituzione dell'Associazione e per eventuali variazioni dello Statuto stesso sono a carico dell'Associazione stessa;
- b) Soci Ordinari: coloro che versano annualmente la quota associativa e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; nel caso di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita la potestà dei genitori;
- c) Soci Sostenitori: coloro che versano annualmente un contributo a favore dell'associazione; nel caso di minori vale quanto riportato al punto precedente;
- d) Soci Benemeriti: sono quelle persone che hanno apportato all'Associazione un notevole contributo operativo, tecnico, artistico, finanziario, per lo sviluppo e l'attuazione degli scopi sociali; vengono dichiarati tali dall'Organo di Amministrazione.

La divisione dei soci nelle suddette non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di Amministrazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Si intendono comunque ammessi i soci richiedenti qualora entro 60 giorni dalla richiesta non sia stato comunicato il rigetto della richiesta stessa da parte dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. Il socio deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo

di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.
- d) partecipare alle iniziative sociali;
- e) intervenire alle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione;
- d) informare preventivamente l'Organo di Amministrazione di eventuali iniziative personali tendenti al coinvolgimento dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né per atto tra vivi né per mortis causa. È facoltà di ogni socio versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
- c) morte.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno 1/2 (metà) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e mail o tramite le nuove tecnologie almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di Amministrazione;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/12 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 7 (sette) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota

associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 7 (sette) giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo né passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore esercente la patria potestà, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha diritto di voto ed elettorato sia attivo che passivo.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

6. Si ritiene valido l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (Art 24.4 Codice Terzo Settore).

Art. 16 - L'Organo di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Gli Amministratori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Art. 17 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire agli Amministratori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori.

4. L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Amministratore individuato tra i presenti.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Il Presidente può invitare in seno all'Organo di Amministrazione persone esterne a esso che, senza diritto di voto, siano ritenute utili al fine del perseguimento degli scopi associativi.

Art. 18 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Amministratore si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi partendo dal primo candidato non eletto, che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità anagrafica. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Amministratori, gli Amministratori cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato l'Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione;
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Amministratore.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Gli Amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 26 - Esclusione di qualsiasi forma di retribuzione per incarichi legati alla gestione dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali escludono qualsiasi forma retributiva, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'attività sociale approvati preventivamente dall'Organo di Amministrazione.

Il rimborso al socio è previsto esclusivamente per spese sostenute e documentate nell'assolvimento dell'attività sociale stabilita dall'Organo di Amministrazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente concordate con l'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio formato:
 - dallo stato patrimoniale;
 - dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
 - dalla relazione di missione che illustra le proposte di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria; quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori scelti tra i propri associati e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

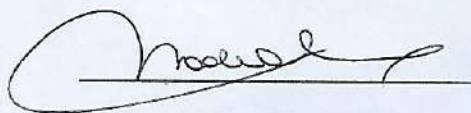
Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

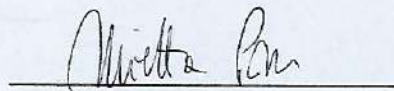
Gonars, 17 maggio 2022

Il Presidente



Nadia Olivo

Il segretario verbalizzante



Mietta Prez